



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*  
*Al Capo Dipartimento*



**Ai Signori Presidenti di Corte di appello**  
**Ai Signori Procuratori Generali presso**  
**le Corti di appello**

**Ai Signori Presidenti di tribunale**  
**Ai Signori Procuratori della Repubblica**  
**presso i tribunali**

**p.c. Al Sig. Vice Presidente del Consiglio**  
**Superiore della Magistratura**  
**Al Sig. Capo di Gabinetto**  
**Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo**

**Oggetto:** magistrati onorari (g.o.t. e v.p.o.) in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.

Come noto, l'art. 5, quinto comma, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 prevede che i magistrati onorari addetti agli uffici soppressi sono assegnati di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni; stabilisce altresì, in virtù del rinvio operato da detto comma al secondo periodo del primo comma dello stesso articolo, che i magistrati onorari che esercitano le funzioni anche in via non esclusiva presso le sezioni distaccate sopresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. A seguito della ricognizione svolta da questo Dipartimento, sentiti anche i rappresentanti della magistratura onoraria, è

emerso che, in conseguenza dell'entrata in vigore di tale norma (prevista per il 13.9.2013), molti magistrati onorari si verrebbero a trovare in una situazione di incompatibilità ad esercitare le funzioni nella nuova sede di "diritto", non risolvibile mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi interni. Con la conseguenza che il mancato utilizzo di un numero elevato di g.o.t. e v.p.o. potrebbe ripercuotersi negativamente sull'organizzazione degli uffici giudiziari, già con notevoli carenze di organico, determinando un aumento del carico di lavoro sia per i magistrati togati che per gli altri onorari a causa del ridotto rapporto tra le unità di personale presenti ed il numero di udienze e di procedimenti pendenti da evadere. Per tale ragione, questo Ministero, nell'ambito degli interventi integrativi e correttivi dei decreti legislativi emanati, giusta la previsione di cui all'art. 1, quinto comma, della l. 14 settembre 2011, n. 148, sta predisponendo un'apposita disposizione normativa che consenta al magistrato onorario che si sia venuto a trovare in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 42-quater, comma 2, O.G., di chiedere di essere assegnato, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze, ad un diverso ufficio giudiziario di pertinenza compreso nel distretto di corte d'appello

Tanto si comunica al fine di evitare che, nelle more, vengano attivati, da parte degli organi competenti, i procedimenti di decadenza di cui all'art. 42 *sexies*, comma secondo, lett. c) O.G., ovvero che gli interessati, i quali non intendono rimuovere *motu proprio* la causa di incompatibilità, presentino domanda di dimissioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Birritteri

